



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **18 settembre 2019**

## **Il trasporto di beni in importazione è non imponibile IVA, generalizzata la disposizione**

*Modificato il regime in favore di un ampliamento statuito dai principi delineati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.*

Con l'approvazione definitiva della legge europea 2018 è stato ampliato il carattere di non imponibilità sulle prestazioni accessorie prima identificato alle "spedizioni di valore trascurabile".

In buona sostanza è ora prevista la non imponibilità per i servizi di trasporto e spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea e per i trasporti di beni in importazione per il fatto che i corrispettivi siano stati inclusi nella base imponibile IVA dell'operazione.

La norma precedente richiedeva che i corrispettivi fossero assoggettati ad IVA in dogana, ora questa norma è stata superata.

La Corte di Giustizia UE l'obiettivo di detassazione previsto dall'art. 144 della Direttiva 2006/112 è quello di semplificare l'applicazione dell'imposta prima che quello di evitare la doppia imposizione, *pertanto i servizi di trasporto in importazione devono essere "detassati" ai fini dell'IVA, se i relativi corrispettivi sono stati compresi nella base imponibile, anche se l'operazione non ha scontato l'imposta in Dogana all'atto dell'importazione.*